



SENT. N. 288/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Luigi GILI	Consigliere relatore
Cristiano BALDI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **24508** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

- S.C., nata a *omissis*, il *omissis* (c.f.

omissis), residente a *omissis*, via *omissis*,

rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Giuseppe BISOGNO del Foro di Nocera Inferiore (SA) – c.f. BSGGPP67L19C361Q – PEC: *avv.gbisogno.ordsa@pec.giuffre.it*, giusta procura speciale *ad litem*, annessa alla memoria, e presso il cui Studio, sito a Cava de' Tirreni (SA), via Biblioteca Avallone n. 103, ha eletto domicilio;

Uditi, nell'udienza pubblica del 1° luglio 2026, il Magistrato Relatore Consigliere dott. Luigi GILI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Carlo Alberto MARTINI, nonché, per la convenuta,

l'Avv. Giuseppe BISOGNO, come da verbale.

Rilevato in

FATTO

1. Con atto di citazione, depositato presso la Sezione giurisdizionale e ritualmente notificato, la Procura regionale ha evocato in giudizio la convenuta per sentirla condannare al risarcimento, a favore dell'allora M.I.U.R. – ora, Ministero dell'Istruzione e del Merito, ed a titolo di danno patrimoniale, corrispondente alle retribuzioni percepite *sine titolo*, segnatamente, al pagamento, per le ragioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio, della somma quantificata nell'importo complessivo di euro 20.573,76 o del diverso importo determinato nel corso del giudizio, oltre accessori dalla data degli eventi lesivi al saldo effettivo ed alle spese di giudizio.

1.1 Giusta le risultanze dell'atto di citazione, la Procura contabile procedente è stata informata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA) della presentazione di richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di centinaia di soggetti, tra cui anche l'odierna convenuta, per reati di falso e di truffa aggravata ai danni dell'Amministrazione scolastica, nell'ambito di molteplici procedimenti penali aventi ad oggetto la produzione e l'utilizzo di diplomi falsi per l'accesso all'attività lavorativa presso vari istituti scolastici aventi sede in diverse regioni italiane, tra le quali anche il Piemonte.

Il procedimento penale, nel quale risulta coinvolta anche l'odierna convenuta, inerente l'utilizzazione di falsi titoli di studio onde ottenere incarichi di insegnamento, origina da una complessa vicenda, che vede protagonista un'organizzazione criminale operante in Campania, dedita ad intercettare potenziali acquirenti di falsi diplomi con elevati punteggi (di grado

preparatorio, di maturità magistrale, di specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento su posto comune e su sostegno nelle scuole primarie e secondarie, di qualifica professionale con elevato punteggio), da utilizzare per l'inserimento nelle graduatorie degli Istituti scolastici, ai fini dell'ottenimento di incarichi presso scuole statali in relazione a diversi profili professionali del personale scolastico.

1.2 Sulla base delle risultanze agli atti, l'indagine si sarebbe concentrata, in particolare, sulle attività di falsificazione dei diplomi avvenute presso l'Istituto "Passarelli" di San Marco di Castellabate, ove, oltre a essere predisposti e rilasciati i falsi titoli di studio, tra l'altro tutti apparentemente conseguiti con il massimo dei voti (100/100), venivano creati falsi registri e falsi verbali di commissione d'esame, allo scopo di giustificare eventuali richieste di convalida dei titoli.

Riferisce la Procura che, tra i nominativi dei dipendenti pubblici, indagati nell'ambito del procedimento penale (cfr., n. 407/2019 e n. 1778/2021), risultava anche quello della signora S.C., destinataria di incarichi di supplenza da parte di Istituti scolastici aventi sede nel territorio piemontese, in seguito alla domanda, dalla medesima presentata in data 6 ottobre 2017, di inserimento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA della provincia di Torino, valevoli per il triennio 2017/2019 per il profilo di collaboratore scolastico ex D.M. n. 640/2017, domanda nella quale la convenuta aveva falsamente dichiarato di essere in possesso, quale titolo di accesso, di diploma di qualifica professionale, quale Operatore dei servizi di ristorazione-settore cucine, conseguito nell'anno scolastico 2012/2013, proprio presso il menzionato Istituto professionale paritario "Passarelli" di San Marco

di Castellabate, con il punteggio di 100/100, nel corso della sessione straordinaria di esami tenutasi nell'agosto 2013.

1.3 L'indagine ha condotto ad accertare che la signora S., peraltro, nel frattempo, destinataria di provvedimento di rinvio a giudizio, ad opera del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 6 dicembre 2023, per i reati di cui agli artt. 476, co. 2, e 640, co. 2, n. 1, c.p., in forza del dichiarato possesso del menzionato titolo di studio, aveva conseguito una serie di assegnazioni di supplenza in vari Istituti scolastici piemontesi, meglio dettagliati in citazione (cfr., pag. 10-11).

1.4 Dall'analisi della documentazione pervenuta parte pubblica rileva che l'importo complessivo delle retribuzioni, indebitamente percepite dalla convenuta, nella veste di collaboratore scolastico, è quantificabile nell'importo di euro 20.573,76, così come risultante dal prospetto accluso all'atto introduttivo del giudizio, riepilogativo dei cedolini trasmessi dagli Istituti scolastici interessati.

1.5 Le risultanze istruttorie, richiamate nell'atto di citazione in esame, renderebbero, al contrario, evidente, ad avviso della Procura, che la signora S. non avrebbe mai conseguito il diploma di "Operatore dei servizi di ristorazione" in quanto, tra l'altro, il detto diploma, contrassegnato dal n. 109573 - 2012, ed alla S., asseritamente, attribuito dalla citata Scuola "Passarelli", riporta il medesimo numero seriale di altra pergamena, legittimamente consegnata ad altro Istituto scolastico, nella specie, l'Istituto Statale "D.Rea" di Nocera Inferiore (SA).

Quindi, secondo tesi di parte pubblica, "Risulta pertanto evidente che la convenuta non avrebbe mai conseguito il diploma di Operatore dei servizi di

ristorazione-settore cucina in quanto il diploma riportante il predetto n. 109573 - 2012, a lei attribuito dalla più volte citata Scuola Passarelli, ha il medesimo numero seriale di altra pergamena legittimamente consegnata dall'ufficio scolastico regionale per la Campania all'Istituto statale Pittoni di Pagani, mentre tale pergamena di diploma n. 109573-2012 non sarebbe mai stata consegnata all'Istituto Passarelli" (v., atto di citazione).

2. In presenza di simile quadro investigativo, la Procura contabile ha proceduto alla notificazione, nei confronti dell'interessata, di invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67, d.lgs. n. 174/2016, all'esito del quale l'interessata, in data 29 ottobre 2025, ha depositato deduzioni difensive, senza chiedere l'audizione personale, ex art. 67, comma 2, c.g.c.

La Procura, quindi, al termine dell'attività istruttoria, riteneva di confermare la contestazione di responsabilità amministrativa-contabile, attraverso la notifica del successivo atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, con riferimento alle poste di danno patrimoniale, pari alle retribuzioni indebitamente corrisposte dall'Amministrazione scolastica, durante l'attività lavorativa svolta presso vari Istituti scolastici piemontesi in riferimento alle supplenze, effettuate tra l'anno 2018 e l'anno 2020, per il ristoro del danno erariale, prodotto al Ministero dell'Istruzione e del Merito, danno quantificato in complessive euro 20.573,76, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

3. In data 27 marzo 2026 la convenuta si è costituita in giudizio attraverso relativa comparsa di costituzione.

3.1 Con detto atto, contestata la qualifica dolosa della condotta, sostenuta dal P.M., la difesa, pur riconoscendo che dagli elementi indiziari versati potrebbe

desumersi la falsità del titolo di qualifica utilizzato dalla convenuta, ha negato che quest'ultima fosse a conoscenza della falsità del diploma.

Detto in altri termini, secondo la difesa, gli elementi indiziari a sostegno dell'impianto accusatorio, proverebbero unicamente la condotta fraudolenta posta in essere dall'Istituto Passarelli ma non la partecipazione a tale frode da parte della convenuta.

3.2 La difesa, inoltre, contesta la sussistenza del danno erariale, valorizzando l'*utilitas* derivante dalle prestazioni di fatto svolte dalla convenuta.

La difesa rileva, altresì, che la convenuta conseguiva il diploma quinquennale di maturità scientifica presso l'Istituto Statale A. Genoino di Cava de' Tirreni (SA), nell'anno scolastico 1991/1992, con voto 46/60, titolo equipollente per l'inserimento nelle graduatorie ATA (art. 2, comma 3, lett. G, D.M. n. 640/2017): di modo che, anche impregiudicata la falsità del titolo utilizzato, la convenuta disponeva comunque – pur non avendolo a suo tempo prodotto in allegato alla domanda - di titolo qualificante ed abilitante per l'accesso al medesimo profilo professionale, con conseguente necessità di valutare l'*utilitas* della prestazione resa.

Anche sotto altro profilo, e, cioè, tenuto conto del modesto livello delle prestazioni richieste alla convenuta (attività di ristorazione-settore cucina), la convenuta insiste per il riconoscimento dell'*utilitas* della prestazione resa di fatto.

Rileva, inoltre, la difesa, che la Procura procedente, non avrebbe fornito valida e sufficiente prova dei pagamenti, eseguiti dal MIUR ufficio scolastico del Piemonte, in favore della sig.ra S. per le supplenze prestate, e di cui, viene chiesta la restituzione.

A tal fine, la difesa deduce che la convenuta, fin dal mese di dicembre 2020, su richiesta del Ministero Economia e Finanze, avrebbe restituito, a mezzo di due distinti bonifici bancari, rispettivamente, della somma di €uro 1.183,17 e di euro 1.593,86, il complessivo ammontare netto di euro 2.777,03, afferente gli stipendi corrisposti per le supplenze rese dal 17.09.2020 al 3.11.2020 (v., copie missive di sospensione accredito del Ministero Economia e Finanze e delle ricevute dei bonifici bancari eseguiti dalla sig.ra S.C. in favore del MIUR in atti).

Ciò, a detta della difesa, atteso che la Procura non avrebbe tenuto conto dei predetti versamenti, costituisce prova che gli stipendi ricevuti, per il periodo 7.09.2020 – 23.11.2020, sono stati già restituiti al competente Ministero, di modo che l'importo complessivo richiesto, a titolo di risarcimento danni, deve essere ridotto, quantomeno, alla minore somma di euro 17.796,73 (euro 20.573,76 detratti euro 2.777,03, già restituite).

3.3 In conclusione, è stato chiesto di rigettare per infondatezza la domanda proposta dalla Procura attrice, mandando assolta la convenuta da qualsiasi addebito ascrittogli, tenendo conto del fatto che le mansioni svolte, sulla base di titolo valido per l'inserimento nella graduatoria di III fascia del personale ATA, ha recato utilità alla P.A.

In ogni caso, la difesa insiste che, nella determinazione del *quantum debeatur*, si tenga conto dei vantaggi, comunque, conseguiti dall'Amministrazione scolastica e, comunque, del fatto che, agli atti, vi è prova piena che gli stipendi ricevuti, per il periodo 7.09.2020 – 23.11.2020, sono stati già restituiti al competente Ministero, cosicchè l'importo complessivo richiesto, a titolo di risarcimento danni, deve essere, previamente, ridotto alla limitata minore

somma di euro 17.796,73.

In via estremamente gradata, è stato richiesto di esercitare il potere riduttivo nella massima estensione, riducendo l'addebito posto a carico della convenuta.

4. All'udienza pubblica del 15 aprile 2026 le parti presenti si sono riportate ai rispettivi atti scritti, ribadendo le argomentazioni esposte per iscritto e confermando le rispettive conclusioni, come da verbale.

5. Con ordinanza n. 11/2026 in data 21 aprile 2026 la Sezione, in base al disposto degli artt. 94 c.g.c. e 210 c.p.c., disponeva un supplemento istruttorio a carico del Pubblico Ministero, al fine di fornire chiarimenti in merito alla vicenda relativa alla riferita restituzione parziale di somme all'erario da parte della convenuta, così come sostenuto dalla difesa negli atti scritti.

In data 6 maggio 2026 la Procura contabile depositava documentazione prodotta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello Stato di Torino/Aosta e, con apposita relazione, riferiva in merito all'entità delle somme costituenti la domanda di credito azionata a titolo di danno erariale, fornendo i chiarimenti richiesti.

All'udienza pubblica del 1° luglio 2026 le parti presenti si sono riportate ai rispettivi atti scritti, ribadendo le argomentazioni esposte per iscritto e confermando le rispettive conclusioni, come da verbale.

Tutto ciò premesso, la causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. *Thema decidendum* dell'odierno giudizio è la valutazione dell'impianto accusatorio, secondo cui, ad avviso della Procura, contrariamente a quanto dedotto dall'odierna convenuta, quest'ultima, attraverso la presentazione, in

allegato alla domanda di supplenza, di copia di un titolo di studio falso, per non essere mai stato conseguito dall'interessata, avrebbe ottenuto il conferimento di molteplici incarichi di supplenza presso istituti scolastici piemontesi, per i quali non possedeva i requisiti richiesti *ex lege*.

1.1 Tale condotta, secondo parte pubblica, essendo fonte di retribuzione indebita, costituisce la causa immediata e diretta del danno patrimoniale, subito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, il quale ha erogato somme di denaro per remunerare prestazioni lavorative rese da soggetto privo dei richiesti titoli professionali.

2. Tale tesi è, tuttavia, avversata dalla difesa, secondo la quale la falsa indicazione dei requisiti per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto per il personale ATA, in qualità di collaboratore scolastico nei servizi di ristorazione, non impediva alla convenuta di esprimere una prestazione conforme a quanto richiesto, e quindi utile ai fini contrattuali.

Di modo che sebbene si sostenga, *ex adverso*, che la domanda di inserimento nelle graduatorie fosse affetta da falsità, il contratto di impiego, sottoscritto dalla convenuta con la P.A., avrebbe avuto, per tutta la sua durata, non solo corretto svolgimento ma anche, in assenza di contestazioni, inequivoco adempimento delle mansioni previste dal C.C.N.L. del 24/07/2003.

2.1 Per l'effetto, sempre secondo tesi di parte, la falsa indicazione dei requisiti, richiesti per l'assunzione, non avrebbe in alcun modo inficiato la possibilità per la deducnte di far fronte ai propri doveri sul luogo di lavoro.

In buona sostanza, l'avere la convenuta, comunque, reso, di fatto, la prestazione lavorativa non integra alcun danno erariale.

3. Tutto ciò premesso, l'osservazione difensiva è priva di fondamento e non

incontra il favorevole scrutinio della Sezione.

3.1 Infatti, sulla base degli elementi indiziari, versati in atti, non vi possono essere dubbi né sulla falsità del titolo né sulla consapevolezza di tale falsità in capo alla convenuta.

La falsità del predetto titolo di studio emerge da una serie di elementi, che convergono a dimostrare, secondo un grado di verosimiglianza pari al più probabile che non (cfr. Cass. SS.UU. n. 576/2008), che la convenuta non abbia mai conseguito il diploma, al contrario di quanto dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017/2019, riservato al personale ATA, domanda risalente al mese di ottobre del 2017.

3.2 Osserva, infatti, la Sezione che il doveroso *onus probandi* non risulta assolto dalla convenuta, la quale non ha fornito alcuna prova né in merito alla regolare frequenza del corso, prodromico alla sessione di esami, né in merito al positivo superamento dell'esame finale con relativo conseguimento del diploma di Operatore dei servizi di ristorazione.

Al contrario, la Procura ha acquisito e riversato in atti plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti, che convergono in modo da comprovare non solo la falsità del documento, prodotto in copia nella domanda di inserimento nella relativa graduatoria, ma anche, con riguardo all'elemento soggettivo qualificato del dolo, la consapevolezza, da parte della convenuta, in ordine alla sua falsità, dal momento che l'interessata non avrebbe mai superato, nell'agosto 2013, il relativo esame finale a seguito del percorso di studi previsto (in quanto sessione d'esame mai tenutasi).

3.3 In conformità a quanto evidenziato nell'atto introduttivo del giudizio (cfr.,

citazione da pag. 8 in poi), la Sezione non ritiene, infatti, di poter disattendere i seguenti indizi, documentalmente emergenti, che confortano, in modo in equivoco, il quadro accusatorio, segnatamente:

- le dichiarazioni autoaccusatorie di G.S., impiegata presso la segreteria della Fondazione “Passarelli” (pag. 10 e ss. dell’informativa Athena) e le dichiarazioni di Z.R., insegnante e vicepresidente, della medesima Fondazione (v., pag. 18 e ss. informativa Athena); in particolare, la Z. (v., pag. 20 informativa) segnalava la presenza di un archivio segreto, in uso alla Fondazione “Passarelli”, non indicato agli inquirenti in sede di acquisizione documentale (doc. 3, Informativa del 17.5.2019, Sezione PG CC Vallo della Lucania, sequestro archivio segreto), circostanza che consentiva agli inquirenti di riscontrare l’effettiva presenza del suddetto archivio, al cui interno venivano recuperati atti e documenti di notevole pregio investigativo, tra i quali anche una serie di pergamene di diplomi di qualifica professionale in bianco con timbro a secco, recanti l’intestazione Repubblica Italiana - Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Istituto Professionale (cfr. pag. 28 e ss. dell’informativa Athena);
- il fatto che la pergamena, riportante il numero di serie associato all’odierna convenuta, non fosse mai stata trasmessa dall’Ufficio scolastico regionale all’Istituto “Passarelli”, bensì ad altro Istituto, il Pittoni di Pagani;
- la circostanza che non risultasse, al protocollo del medesimo Ufficio scolastico regionale, alcuna richiesta di indizione di una sessione straordinaria di esami, al contrario di quanto affermato dalla convenuta in relazione all’anno scolastico 2012/2013 dell’Istituto “Passarelli” (anno e sessione in cui la S. risulta avere acquisito il titolo di studio in contestazione);

- il fatto che lo stesso coordinatore didattico dell'Istituto "Passarelli" (in carica da settembre 2012 a luglio 2013) prof. L. (v., doc. 3, segnatamente, querela proposta da R.L. nonchè verbale di spontanee dichiarazioni L. del 27.11.2019 e verbali di dichiarazioni rese dai soggetti, che risultavano indicati quali membri della commissione), abbia escluso di avere preso parte alla sessione di esami dell'agosto 2013 (trattandosi di data alla quale il medesimo docente risultava già dimissionario dall'incarico di Preside presso il predetto Istituto), al punto da aver disconosciuto le firme apposte in corrispondenza del suo nominativo in calce agli elenchi dei candidati ammessi a sostenere gli esami di qualifica nella sessione speciale di agosto 2013 e in calce ai correlati elenchi riportanti per ciascun candidato gli esiti delle prove d'esame, e da aver, conseguentemente, presentato querela, esponendo l'impossibilità che gli esami di qualifica potessero essersi svolti nel lasso temporale dal 24 al 27 agosto 2013 (periodo troppo breve – tenuto conto che il 25 agosto cadeva di domenica – rispetto alle prove da espletare ed al numero spropositato di candidati da esaminare);

- il fatto che anche la quasi totalità dei componenti della Commissione di esame della presunta suddetta sessione straordinaria (come risulta dai verbali di sommarie informazioni testimoniali, acquisite dall'autorità giudiziaria delegata), abbiano negato di avervi partecipato, disconoscendo, a loro volta, le firme apposte sui verbali (v., doc. 3).

4. Gli elementi che precedono inducono a ritenere non solo più che probabile la falsità del diploma prodotto, di cui la convenuta ha dichiarato il possesso, ma anche che lo stesso soggetto non potesse non essere consapevole della non veridicità dello stesso titolo, trattandosi di sessione d'esami mai svolta e,

conseguentemente, inducono il Collegio ad opinare che la condotta tenuta sia caratterizzata da dolo, avendo la convenuta intenzionalmente e volontariamente dichiarato il possesso di titolo di studio, in realtà, mai posseduto, e prodotto documentazione falsificata, al fine di ottenere fraudolentemente gli incarichi di supplenza per cui è causa.

5. Né riveste pregio l'eccezione, formulata dalla convenuta, relativamente alla mancata prova della falsità del titolo prodotto in sede di domanda, posto che la falsità in esame sarebbe desunta dalla sola formulazione dei capi di imputazione nella concomitante ma non ancora definita sede penale.

5.1 Infatti, precisato che è ormai pacifica la piena autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, essendo diversi i beni giuridici tutelati e le finalità perseguite, la circostanza che i medesimi elementi di fatto siano oggetto di entrambi i giudizi non preclude in alcun modo al giudice contabile di valutare autonomamente, ossia in applicazione dei principi che governano il processo contabile e per il perseguimento delle finalità di tutela erariale che lo sovrintendono, gli elementi probatori posti all'esame anche di altro plesso giurisdizionale.

5.2 In tal senso, atteso che “in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale” (*ex plurimis*, Cass., sez. un., sent. n. 5848 del 2015), secondo la giurisprudenza contabile, la vigente normativa, scaturente dal riformato codice di procedura penale e da quello di giustizia contabile, “ha ridisegnato i rapporti tra processo contabile e processo penale, improntandoli al principio di separatezza e ponendo fine alla c.d. pregiudizialità

penale” (v., Corte conti, Sezioni Riunite, Ord. n. 2/2020).

Poiché, quindi, la *ratio* dell'autonomia del processo contabile rispetto a quello penale è da individuare proprio nel diverso oggetto del giudizio e nei peculiari presupposti necessari per la configurabilità di un illecito di natura amministrativo-contabile, ne consegue che “per pacifica giurisprudenza contabile, prima il PM e poi il Collegio possono trarre anche dalle sole risultanze istruttorie del procedimento penale autonomi apprezzamenti e convincimenti, anche quando i fatti rilevanti ai fini della pronuncia coincidano, in tutto od in parte, con quelli oggetto del giudizio penale, dal momento che il giudice contabile deve valutare la sussistenza o meno di un danno erariale e dell'elemento soggettivo minimo della responsabilità amministrativa” (v., Sez. Giur. Lazio, n. 396/2021).

5.3 Ne deriva, giusta quanto all'odierna udienza osservato dalla Procura, come, nel caso di specie, con riguardo al titolo prodotto, non possa mettersi in dubbio il fatto che si sia in presenza di mera riproduzione fotografica.

In altri termini, appare incontrovertibile come il diploma in questione non compaia nell'elenco ufficiale tenuto dall'ente competente al rilascio (ossia la Fondazione socio-culturale Passarelli di San Marco di Castellabate).

A tal fine, inoltre, con riguardo alla rilevanza nel processo contabile della “utilizzabilità penale” della prova, è costante l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui la Corte dei conti è chiamata a valutare gli elementi probatori offerti dal Pubblico Ministero contabile, a seguito dell'attività di indagine, prescindendo dagli esiti dell'eventuale giudizio penale sull'utilizzabilità degli elementi costituenti parte delle prove, vista la richiamata autonomia del giudizio contabile e la portata “circoscritta” dell'eventuale loro

inutilizzabilità, ove dichiarata in sede penale (v., Corte conti, Seconda Sezione di appello, sentenza n. 593/2017).

Di conseguenza, risulta infondata e deve essere rigettata l'eccezione di inutilizzabilità degli elementi di prova allo stato acquisiti in sede di indagine penale e versati nel giudizio all'esame.

6. Di conseguenza, risultando comprovato *per tabulas* che la convenuta non abbia mai avuto il legittimo possesso di nessuno dei diplomi, richiesti ex art. 2 co. 5, lett. g del D.M. n. 640/2017 ("Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionali, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni"), la falsa indicazione del possesso di un titolo, abilitante allo svolgimento delle mansioni attribuite, esclude, *ex se*, la possibilità di accesso alle graduatorie, e, conseguentemente, le supplenze conferite, per cui è causa, non essendo mai stato conseguito un valido diploma qualificante, non possono valutarsi legittimamente assegnate.

6.1 Non induce a differente conclusione, sotto il profilo causale, la circostanza che la convenuta disponesse, all'epoca, di altro e idoneo titolo di studio per l'accesso alla medesima graduatoria (diploma di maturità scientifica con votazione di 46/60).

Infatti, come si evince dalla domanda, presentata a suo tempo dall'interessata, la convenuta ha indicato come unico titolo di accesso il diploma riconosciuto falso e ciò, evidentemente, ad avviso del Collegio, dato il maggior punteggio conseguito (100/100) rispetto al titolo alternativo (diploma di maturità scientifica con punteggio di 46/100), tale da assicurarle una migliore posizione

in graduatoria.

Sotto il profilo causale, pertanto, la condotta della convenuta è stata determinante per l'indebito collocamento in graduatoria ed il conseguente vantaggio economico derivante dalle illegittime assunzioni.

7. Quanto alla quantificazione del danno, rileva la Sezione che l'importo, comunque, percepito a titolo retributivo dalla convenuta, risulta comprovato dalla documentazione versata in atti dalla Procura (cedolini stipendiali).

Peraltro, attraverso il supplemento istruttorio dibattimentale, la Procura ha ampiamente chiarito che non sussistono i presupposti per una riduzione del *quantum*, oggetto della pretesa risarcitoria (v., Relazione istruttoria della Procura contabile in riscontro all'ordinanza n. 11/2026 della Sezione giurisdizionale del Piemonte), al punto che la stessa difesa, nel corso dell'udienza di discussione, ha ritirato ogni contestazione in merito, ritenendo del tutto esaurienti ed inoppugnabili i chiarimenti forniti da parte pubblica (v., verbale).

È stato, infatti, precisato, sulla base di conforme documentazione versata agli atti, che in data 25/11/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino/Aosta, sede di Torino, Ufficio I riceveva il provvedimento n. 339 del 23/11/2020, a firma del dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo

Trofarello (TO), che disponeva la risoluzione anticipata, alla data del 23/11/2020, del contratto di lavoro annuale (annualità 2020-2021) a tempo determinato, stipulato tra la convenuta sig.ra S. (con scadenza originaria al 30/06/2021) ed il suddetto Istituto, per il profilo di collaboratore scolastico.

Più nel dettaglio, il suddetto provvedimento dava conto del fatto che la risoluzione anticipata del contratto di lavoro ed il correlato depennamento della convenuta dalla relativa graduatoria erano conseguenza della comunicazione, pervenuta in data 19/11/2020 dall'Ufficio scolastico regionale di Torino, della falsità del diploma di qualifica utilizzato dalla sig.ra S., quale titolo di accesso alla graduatoria.

Tale provvedimento di risoluzione anticipata precisava, inoltre, che la convenuta manteneva il diritto alla retribuzione per il servizio prestato nell'anno scolastico in corso (2020- 2021), presso l'Istituto Trofarello di Torino, fino alla data – 23 novembre 2020 - della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino/Aosta, in esecuzione del suddetto decreto, provvedeva ad interrompere, immediatamente, il pagamento delle retribuzioni, ancora non corrisposte ed a richiedere la restituzione di quanto all'epoca già versato alla sig.ra S., a titolo di retribuzione netta per il servizio prestato nei mesi di novembre e dicembre 2020 (cfr., cedolini di novembre e dicembre 2020, rispettivamente di euro netti 1.183,17 e di euro netti 1.593,86, con le note prot. n. 108765 del 9/12/2020 e n. 109103 del 10/12/2020).

La suddetta Ragioneria, successivamente, dopo aver accertato la rifusione delle somme richieste alla sig.ra S., comprovata dalle quietanze (v., in atti), provvedeva a corrispondere alla convenuta quanto dovuto per il servizio prestato nel mese di novembre 2020, fino alla data della risoluzione anticipata del contratto (vale a dire, dal 1/11/2020 al 23/11/2020), oltre alla tredicesima mensilità spettante per l'anno 2020, attraverso il cedolino di febbraio 2021 (v.,

doc. 2, agli atti).

7.1 Di fatto, il MEF prima recuperava per intero la retribuzione riconosciuta per il mese di novembre 2020 e, successivamente, versava il rateo effettivamente dovuto alla signora S. per il periodo di servizio compreso fra l'1/11 ed il 23/11/2020 (v., cedolino febbraio 2021).

7.2 In definitiva, il totale dell'importo lordo, corrisposto alla convenuta per il servizio prestato, equivale alla somma contestata nell'atto di citazione e non comprende le somme restituite dalla convenuta – la quale, successivamente al rimborso, è stata reintegrata dall'amministrazione scolastica con il versamento dei corrispettivi maturati fino alla data della risoluzione anticipata - di modo che l'istanza difensiva di riduzione del *quantum* richiesto in citazione non riveste pregio e deve essere rigettata.

8. A fronte delle circostanziate e documentate contestazioni, di cui sopra, la difesa, non negando la veridicità dei fatti, posti a fondamento della domanda, ha eccepito l'assenza di danno per la P.A., evidenziando, su quest'ultimo punto, che è stata, comunque, svolta l'attività corrispondente alle mansioni di fatto esercitate, rendendosi una prestazione utile alla P.A., che l'ha ricevuta, senza opporre contestazioni.

La difesa, pertanto, ha invocato l'*utilitas*, comunque derivante dalla prestazione lavorativa resa, significandone la rilevanza in relazione alla semplicità e marginalità delle mansioni svolte.

In buona sostanza, la prestazione, resa in via di fatto, quantunque in assenza dei necessari titoli di studio, secondo la difesa, non può essere automaticamente oggetto di una presunzione legale di inutilità.

8.1 Al riguardo, ritiene la Sezione che debba essere considerata la previsione di

cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, legge n. 20/1994, secondo cui “nella quantificazione del danno deve tenersi conto...dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”. Tale previsione, infatti, attiene all'oggettiva determinazione del danno, attività imposta all'organo giudicante e non oggetto di eccezione in senso stretto rimessa alla discrezionale valutazione del soggetto convenuto.

8.2 Ebbene, sotto tale profilo, giova richiamare i precedenti in materia di questa Sezione e, in particolare, le sentenze nn. 112/2024 e 113/2024, laddove si afferma che “la prestazione di mansioni marginali, quali quelle attribuite al convenuto (pulizia locali e spazi scolastici, vigilanza sugli alunni e sui locali, in collaborazione con i docenti), pur all'esito di reiterate false dichiarazioni riguardanti il possesso del diploma, induce ad assumere una posizione di minor rigore”, così dovendosi “riconoscere che la prestazione lavorativa resa abbia avuto una qualche utilità per la P.A., stante la non particolare elevata qualificazione delle mansioni svolte”.

In presenza di simili condizioni, la Sezione, “ragionando in termini di danno subito dall'Amministrazione, e quindi di utilità della prestazione ricevuta”, pur giudicando che il danno non fosse da escludere, “per l'evidente considerazione che la condotta [...], anche in presenza di mansioni non elevate, ha privato l'Amministrazione di una prestazione lavorativa di migliore livello che avrebbe potuto essere *resa*” da altro soggetto, regolarmente selezionato all'esito di una valida ed esistente procedura concorsuale, ha ritenuto di riconoscere una parziale utilità nella prestazione resa di fatto.

Si richiama, sul punto, la recente pronuncia (v., Seconda Appello, sent. n. 92/2026) con la quale è stata integralmente confermata la decisione della Corte territoriale (v., Sez. giurisd. Piemonte, sent. n. 112/2024), secondo cui “Invero, nell’ambito dell’impiego pubblico, il complesso di stringenti condizioni, sostanziali e procedurali, imposte dalla legge per l’accesso, oltre che essere finalizzato alla selezione dei soggetti in grado di assicurare prestazioni del livello qualitativo richiesto dallo specifico profilo professionale, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità imposti dall’art. 97 cost., è posto a garanzia anche dell’interesse pubblico alla corretta, efficiente ed efficace allocazione delle risorse: l’insieme delle condizionalità è talmente penetrante che il rispetto delle stesse diviene presupposto di legittimità della spesa sostenuta dall’Amministrazione pubblica”.

8.3 Quanto sopra esposto induce, pertanto, a ritenere sussistente un’utilità, sia pure ridotta, nella prestazione di mansioni non elevate, resa dall’odierna convenuta, la cui quantificazione non può che essere rimessa ad una valutazione di tipo equitativo (art. 1226 c.c.).

Non appare revocabile in dubbio, infatti, che le scuole, presso le quali la convenuta ha, comunque, lavorato, abbiano effettivamente percepito, dalle prestazioni lavorative svolte, non particolarmente qualificate sotto l’aspetto professionale, una parziale *utilitas*.

Questa, anche se non pari alla piena utilità, che sarebbe stata garantita dall’assunzione del soggetto in possesso del titolo *optimo iure*, merita, nei termini di cui in appresso, di essere tenuta in considerazione nella sede della valutazione del danno in via equitativa, cui il Collegio intende fare ricorso.

Sotto quest’ultimo profilo, questo Collegio non ignora la recente pronuncia n.

63/2026 della II Sezione Centrale d'Appello, secondo cui, in caso di prestazioni generiche ed infungibili, l'utilità ricavata dall'Amministrazione investirebbe l'intera prestazione, con conseguente sterilizzazione integrale del danno.

Cionondimeno, una simile argomentazione priva di qualunque valore sostanziale la regola cardine dell'accesso concorsuale al pubblico impiego (salvo le ipotesi residuali previste dalla legge, non ricorrenti nella fattispecie in esame, art. 97, quarto comma, Cost.) e gli ulteriori valori costituzionali che lo sostengono.

In particolare, si fa riferimento: all'art. 2 Cost. ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", il che implica, quale corollario, il dovere di "lealtà", tanto ai principi quanto alle leggi che governano la Repubblica), all'art. 4, primo comma, Cost. ("La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto"), all'art. 34, terzo comma, Cost. (che protegge il diritto dei "capaci" e dei "meritevoli"), all'art. 54, secondo comma, Cost. (secondo cui, "I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge"), all'art. 97, secondo comma, Cost. ("buon andamento dell'amministrazione"), art. 97, quarto comma Cost. ("accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni attraverso pubblico concorso", principio già citato che, nella prospettiva del presente giudizio, sottende i precedenti).

Si tratta di valori costituzionali palesemente lesi da chi si appropri indebitamente dell'esercizio di funzioni pubbliche *sine titulo*; è evidente che la

ferita inferta a tali valori costituzionali comporti di per sé un danno che, pur non percepibile nell'immediato, specie laddove l'indebito e illegale esercizio della funzione pubblica riguardi prestazioni connotate da "marginalità" (nel senso di elevata fungibilità della prestazione materiale resa), deve ritenersi sussistente in quanto circostanza protetta da precise e inderogabili norme di legge.

8.4 Sicché, la logica del "risultato" non può considerarsi prevalente rispetto al principio di "legalità" e, cioè, alle norme poste a baluardo della civile convivenza e dell'utilità sociale.

Capovolgere l'ordine delle priorità, escludendo in radice o in significativa quota parte la produzione di un danno erariale, derivante dalla falsificazione di diplomi, la cui legittima acquisizione costituisce presupposto per l'accesso alle cariche pubbliche, significa minare sia i predetti principi costituzionali sia lo stesso fondamento del patto sociale incentrato sull'immanente rispetto delle norme imperative, alla cui tutela lo stesso codice civile fa discendere conseguenze giuridiche di nullità dei negozi giuridici che con dette norme imperative dovessero confliggere (es.: artt. 634, 1343, 1344, 1354, 1418, 1419 c.c.).

Ne discende che, in tali ipotesi, per una valutazione complessiva della sussistenza del danno erariale non è accettabile l'esclusivo riferimento al criterio fattuale del "risultato", rimanendo nella responsabilità del giudicante l'onere di svolgere, in relazione alla fattispecie, un'analisi, complessiva e in concreto, che il Giudice potrà calibrare attraverso il ricorso alla valutazione equitativa (art. 1226 c.c.).

Alla luce di quanto precede, questo Collegio ritiene di discostarsi da tale

precedente, dando invece continuità all'orientamento maturato in questa Sezione (v., Sez. giurisd. Piemonte, sent. n. 53/2026).

8.5 Peraltro, la Sezione ritiene di ribadire che l'avvenuto inserimento del convenuto, per effetto di un titolo inesistente, in un contesto educativo scolastico mal si concilia con il possesso fittizio del titolo utilizzato.

Ciò a maggior ragione allorchè, come nella fattispecie in scrutinio, la prestazione lavorativa sia rivolta non solo nei confronti di soggetti di minore età ma soprattutto nell'ambito di un percorso formativo istituzionale didattico, circostanza che, *ex se*, non può prescindere dal possesso di un *minimum* di oggettiva preparazione e qualificazione, che solo la reale legittima frequentazione di un corso, all'uopo propedeutico, può assicurare.

8.6 Come di recente nuovamente statuito da questa stessa Sezione, la prestazione di mansioni marginali, quali quelle attribuite al convenuto (operatore nei servizi di ristorazione), pur all'esito di reiterate false dichiarazioni riguardanti il possesso del diploma, induce, quindi, ad assumere una posizione di minor rigore (v., Sez. Piemonte, sent. n. 112/2024), così da attribuire una sia pur minima valenza al lavoro reso.

In tal senso, si sta consolidando, peraltro, la giurisprudenza contabile, secondo cui “È evidente che la considerazione di detta utilità risenta in maniera estremamente significativa del livello di fungibilità delle qualificazioni professionali del prestatore l'opera.

È per questo che l'orientamento della giurisprudenza è nel senso prevalente di escludere in toto la considerazione delle utilità in caso di prestazioni lavorative ad alto tasso di specializzazione, quali quelle richiedenti il titolo di studio della laurea, e di ammetterla invece, sia pure in una sola misura percentuale per

quelle connotate da una preparazione non specialistica, quali quelle meramente esecutive” (v., Corte conti, Sez. Seconda, sent. n. 92/2026 cit.).

9. In conclusione, per i motivi che precedono, la domanda attorea viene, in definitiva, parzialmente accolta per un importo di danno da risarcirsi, pari all’85% della somma di euro 20.573,76=, giudicandosi equo stimare un danno da minor valore della prestazione resa, pari ad euro 17.487,69, somma da intendersi già rivalutata, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo, e riconoscendo, quindi, per il residuo 15%, l’utilità percepita di fatto dall’Amministrazione.

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c. e sono liquidate in dispositivo in favore dell’Erario dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

la convenuta S.C. al pagamento, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della complessiva somma di euro 17.487,69 (diconsi euro diciassettemilaquattrocentottantasette/69), importo da intendersi già rivalutato, oltre agli interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.

CONDANNA

altresì, la convenuta S.C. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, spese che si liquidano in euro 439,38 (diconsi euro quattrocentotrentanove/38).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso, in Torino nella camera di consiglio del 1° luglio 2026, con
l'intervento dei magistrati:

Marco PIERONI, Presidente

Luigi GILI, Consigliere estensore

Cristiano BALDI, Consigliere

Il Giudice Estensore

Luigi GILI

F.to digitalmente

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 16/07/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 16/07/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente